



I.I.S.S. Alfano da Termoli



Circolare n°320

Termoli, 10.05.2019

A tutti i docenti

Oggetto: Adempimenti finali a.s. 2018-2019 – Convocazione consigli per scrutini finali – Convocazione Comitato di valutazione e Collegio docenti finale

Si richiamano di seguito gli adempimenti di fine anno in vista anche degli scrutini finali tenendo conto di quanto già stabilito dalla normativa vigente e di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel PTOF circa i criteri da adottare per gli scrutini, la valutazione sul voto di condotta e l'attribuzione dei crediti formativi.

Ogni decisione in merito alla promozione e non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 13 dell'O.M. 90 del 21/5/2001 e dell'art. 6 dell'O.M. 92 del 05/11/2007, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal D.M. n. 80 del 03/10/2007, dal D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, dalla Circolare n. 20, prot. n. 1483 del 04 marzo 2011, dalla OM n. 42 del 6 maggio 2011 e dal D.Lgs. n. 62/2017, allo scopo di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe all'interno dell'Istituto, vengono individuati gli adempimenti dei docenti e dei coordinatori di classe insieme ai criteri da seguire negli scrutini finali, che vengono riportati di seguito.

1) CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

I docenti dovranno consegnare la seguente documentazione:

Entro	Documentazione
13/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Relazioni finali sui percorsi innovativi insieme al materiale prodotto</i> (consegna al prof. Nicola Sorella) - <i>Relazioni finali su moduli CLIL svolti</i> (consegna alla prof.ssa Maria Rosaria DI Vito) - <i>Relazioni finali e materiali prodotti relativi alle UdA svolte</i> (consegna alla prof.ssa Viviana Mucelli) - <i>Relazioni e materiali prodotti relativamente alle unità formative e alle attività di ricerca azione</i> (consegna alla prof.ssa Rosa Parente) - <i>Attività di partecipazione a concorsi: relazione finale e materiali prodotti</i> (consegna al prof. Nicola Sorella)

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALFANO DA TERMOLI"
con liceo scientifico, opzioni scienze applicate, sez. a indirizzo sportivo e
percorso di Biologia con curvatura biomedica
Viale Trieste, 10 86039 Termoli Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223

LICEO CLASSICO STATALE "G. PERROTTA"
Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

www.iissalfano.gov.it
E-mail: cbis022008@istruzione.it - segreteria@iissalfano.gov.it
Pec: cbis022008@pec.istruzione.it
Cod. fiscale 91049580706

14/05/2019	<i>Solo per i coordinatori delle classi quinte:</i> Documento del 15 maggio sia in versione digitale (tramite l'area riservata del sito) sia in forma cartacea (debitamente firmata) presso la segreteria.
24/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Funzioni strumentali:</i> Relazioni finali delle attività svolte nell'ambito delle funzioni strumentali (inclusi i registri e le tabelle per la liquidazione dei compensi dei membri delle commissioni con i giorni, le ore e le attività svolte) - <i>Referenti dei progetti:</i> Relazioni finali delle attività svolte nell'ambito dei progetti approvati dal Collegio dei Docenti (inclusi i registri e le tabelle per la liquidazione dei compensi dei partecipanti con i giorni, le ore e le attività svolte, questionari di gradimento e schede di valutazione) - <i>Collaboratori del Dirigente:</i> Relazioni finali sulle attività svolte negli ambiti di propria competenza (ad esempio attuazione PNSD, organizzazione viaggi di istruzione, attività di recupero e potenziamento, alternanza, immagine della scuola, ecc.)
24/05/2019	Dichiarazione delle attività svolte da consegnare presso la segreteria.
01/06/2019	Programmi svolti: versione digitale tramite l'area riservata del registro elettronico e versione cartacea con firme degli alunni presso la segreteria (in duplice copia per le classi quinte). NOTA: i programmi saranno scaricabili dagli alunni delle rispettive classi.
01/06/2019	Relazione finale per ciascuna classe in versione digitale (tramite l'area riservata del registro elettronico).
15/06/2019	Richiesta ferie presso la segreteria (si ricorda che le ferie non possono includere l'ultima settimana di agosto).

I docenti verificheranno inoltre la completezza e correttezza delle informazioni riportate sul registro elettronico (controllando in particolare che siano stati inseriti gli argomenti svolti e che non ci siano lezioni mancanti) per quanto di propria competenza entro il 31/05/2019. Si presuppone che le informazioni mancanti rappresentino casi eccezionali, in quanto è prevista la regolare compilazione quotidiana del registro.

CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI

Per comodità si riportano di seguito gli stralci del PTOF relativi alla conduzione degli scrutini finali.

Scrutinio finale

Ogni docente definisce la propria **PROPOSTA DI VOTO** per ciascuna delle discipline insegnate e per il voto di comportamento partendo dalle valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle prove pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione e valutando:

- le informazioni relative alle valutazioni conseguite
- la partecipazione degli alunni ad attività di recupero (frequenza e profitto) o a percorsi di eccellenza (frequenza, risultati, riconoscimenti) e i miglioramenti rispetto alla situazione di partenza;
- informazioni relative al comportamento e alla disciplina: partecipazione alla vita della classe e dell'Istituto, rispetto verso i docenti, il personale non docente, i compagni di classe, osservanza delle consegne e puntualità negli adempimenti.

Ciascun docente propone al Consiglio di Classe una valutazione disciplinare sulla base di un congruo numero di prove (come deliberato dal Collegio Docenti) e di una valutazione complessiva dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati (O.M. n. 92 del 5.11.2007, art. 6 comma 2). Il Consiglio di Classe esprime la valutazione finale globale collegialmente in sede di scrutinio, tenendo conto delle proposte di ciascun membro del Consiglio, valutando l'apprendimento dello studente sotto l'aspetto sia formativo che educativo. Il docente assegnato su ore di potenziamento partecipa alle riunioni del consiglio di classe e alle operazioni di scrutinio intermedio e finale delle classi a cui è stato assegnato, fornendo il proprio contributo alla valutazione dei singoli alunni in merito alle specifiche attività svolte.

La formulazione del giudizio viene elaborata in base ai seguenti indicatori:

- attitudini: buone, normali, scarse, non ancora evidenziate;
- partecipazione: attiva, continua, discontinua, passiva, scarsa;
- impegno a casa: costante, incostante, insufficiente;

La corrispondenza tra voto e giudizio è riassunta nel protocollo della valutazione presente nel POF.

Il voto di comportamento è unico e viene assegnato dal Consiglio di classe secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

Il Consiglio di classe, sulla base del quadro delineato dai giudizi dei docenti, individua gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi didattici e formativi ed avendo conseguito la sufficienza in tutte le materie, possono proseguire gli studi nella classe successiva.

Il profitto è ritenuto **GRAVEMENTE INSUFFICIENTE in una disciplina** se:

- è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti;
- i risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati nonostante le attività di recupero;
- le attività specifiche promosse dalla scuola non hanno registrato partecipazione e interesse dello studente;
- vi è l'impossibilità di progredire nel percorso didattico-educativo dell'anno successivo.

Il profitto è ritenuto **INSUFFICIENTE** in una disciplina se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- è caratterizzato da un alternarsi di esiti positivi e negativi o da esiti non particolarmente negativi;
- l'alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero;
- il docente ritiene possibile che un recupero, anche guidato, delle conoscenze e delle abilità non raggiunte possa essere conseguito dall'alunno nel corso delle vacanze estive, anche con la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola dopo il termine delle lezioni del corrente a. s. e prima dell'inizio delle lezioni dell'a. s. successivo.

In tutti i casi è importante che lo studente e la famiglia siano informati della situazione e che tutti i dati siano documentabili.

Deliberazioni

Deliberazione di ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi

Lo studente valutato almeno sufficiente in ogni disciplina e nel voto di comportamento è ammesso alla frequenza della classe successiva, con attribuzione del credito scolastico (se frequenta il triennio).

Per l'ammissione all'Esame di Stato è necessaria la sufficienza (sei) in tutte le discipline e nel comportamento. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo.

Deliberazione di sospensione del giudizio

Il Consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio, in accordo con la normativa vigente, quando il quadro degli esiti, pur presentando insufficienze in una o più discipline (fino ad un massimo di due), è tale da far ragionevolmente ritenere che le lacune individuate possano essere recuperate dall'alunno nell'arco del periodo compreso tra il termine delle lezioni del corrente anno scolastico e l'inizio delle lezioni dell'a. s. successivo.

Per gli alunni per i quali è stato sospeso il giudizio la scuola organizza corsi di recupero, previa disponibilità finanziaria; gli studenti sono tenuti a frequentarli o, per scelta della famiglia da effettuarsi con comunicazione scritta, possono provvedere al recupero autonomo con una preparazione domestica. In entrambi i casi gli studenti sono sottoposti a verifica da effettuarsi entro la fine dell'anno scolastico. I dati risultanti dalla verifica svolta a conclusione del corso costituiranno la base affinché il Consiglio di classe possa sciogliere in senso positivo o negativo il giudizio di sospensione.

L'allievo sarà esaminato alla luce di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell'anno scolastico, anche dei risultati del precedente scrutinio – che non potranno avere, comunque, valore decisivo – e dell'esito delle verifiche relative alle iniziative di sostegno e agli interventi di recupero precedentemente effettuati.

Deliberazione di non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi

Ogni decisione in merito alla promozione e non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso, ai sensi dell'art. 193 del D. L. n. 297 del 16/04/1994.

Accertato che i docenti hanno messo in atto iniziative e strategie didattiche volte al recupero delle lacune rilevate nel corso dell'anno, un alunno non è ammesso alla classe successiva se rientra in tutto o in parte nelle seguenti situazioni:

- non ottiene almeno sei nella valutazione del comportamento;
- non ha frequentato almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato salvo deroghe deliberate dallo stesso Collegio dei Docenti;
- presenta una o più situazioni di profitto giudicate gravemente insufficienti e le insufficienze riportate sono, a giudizio del Consiglio di classe, rappresentative di gravi lacune nella preparazione complessiva, tali da escludere di per se stesse e con sicurezza la promozione alla classe successiva, e comunque da non rendere ipotizzabile alcun recupero;
- non ha conseguito, a parere del Consiglio di classe, del tutto o in parte preponderante le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza;
- la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l'alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio e non ha conseguito miglioramenti degni di nota;
- presenta un profilo di diffusa mediocrità, tale da pregiudicare la preparazione complessiva e da escludere con evidenza l'ammissione alla classe successiva
- evidenzia carenze non recuperabili con la frequenza di corsi di recupero, entro la fine dell'anno scolastico in corso, a causa della molteplicità delle discipline
- il Consiglio ritiene che non sussista la preparazione di base necessaria per affrontare il successivo anno scolastico o gli esami conclusivi.

Costituisce, anche elemento di valutazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di classe il fatto che l'alunno non abbia messo in atto le strategie e l'impegno consigliati dai docenti per colmare le lacune segnalate.

Svolgimento degli scrutini finali e consiglio di classe perfetto

Il Consiglio prende visione delle proposte di voto in ciascuna disciplina, raccolte in un quadro riassuntivo, e procede all'analisi delle situazioni riguardanti i singoli alunni.

Per gli alunni con tutte le proposte di voto positive il Consiglio procede alla miglior definizione e all'approvazione definitiva dei voti e quindi delibera la promozione.

Per gli alunni con insufficienze non gravi in una o più discipline oppure con insufficienze gravi, il Consiglio procede come da criteri; di conseguenza assume la deliberazione finale **caso per caso** indicando le discipline che hanno determinato l'esito di sospensione del giudizio, insieme ai corsi relativi che lo studente dovrà frequentare, o la non ammissione alla classe successiva.

Il Consiglio procede all'assegnazione dei **voti relativi al comportamento**, tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nell'assolvimento dei doveri, del rispetto dei regolamenti in vigore e delle eventuali sanzioni.

Il Consiglio, dopo aver raccolto tutti i documenti e gli attestati, delibera, se pertinente, l'assegnazione del **credito scolastico** agli alunni promossi o ammessi alle classi successive.

Valutazione dei crediti scolastici (D. M. 42/07 e D. M. 99/09, D.Lgs. 62/17)

Nello scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore i Consigli di classe assegnano a ciascuno studente il punteggio relativo al **credito scolastico**, che risulta dalla somma del **credito scolastico curricolare** e del **credito formativo**.

Credito scolastico curricolare: è un punteggio che viene assegnato allo studente sulla base dei risultati ottenuti nel corso dell'anno scolastico. La media dei voti conseguiti allo scrutinio finale (compreso il voto di comportamento, escluso il voto di Religione) individua una banda di punteggio; all'interno di questa banda il Consiglio di classe decide quale valore assegnare allo studente, tenendo conto:

- dell'impegno manifestato;
- della partecipazione al dialogo educativo;
- della regolarità della frequenza;
- della partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola, sulla base di una certificazione che attesti le competenze acquisite (vedi protocollo di valutazione).

Credito Formativo: viene attribuito dal Consiglio di Classe per attività svolte dallo studente all'esterno dell'Istituto secondo quanto stabilito dal D. M. 49 del 29 febbraio 2000 e dal Collegio dei Docenti, per il quale:

- le attività devono essere coerenti con gli obiettivi del P.O.F.;
- le ricadute delle attività devono essere riscontrabili nella formazione didattico-educativa dello studente;
- i certificati comprovanti le attività devono essere depositati presso la segreteria della scuola e devono essere personalizzati e circostanziati, riportando la durata e gli esiti dell'esperienza formativa.

Vanno a costituire Credito Formativo principalmente le attività utili alla formazione della persona.

Le esperienze che sono considerate ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, se le esperienze documentate sono in consonanza con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

I Consigli di Classe decidono caso per caso in relazione alla "rilevanza qualitativa" delle esperienze, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale degli studenti.

Queste esperienze, coerenti con l'indirizzo degli studi, non devono essere state occasionali e devono, pertanto, avere avuto anche una significativa durata.

A tale proposito, viene assegnato un credito formativo interno agli studenti partecipanti delle Olimpiadi di Matematica / Fisica / Scienze / Informatica / Storia dell'arte / Italiano che si classifichino tra i primi 20 nelle fasi regionali e un credito formativo esterno per gli studenti che nelle stesse competizioni si qualifichino per le fasi nazionali.

Relativamente alle competenze linguistiche sono valutabili ai fini dell'attribuzione del credito formativo le seguenti esperienze attestanti un livello linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (B1 per le classi terze, B2 per le classi quarte e quinte):

- a) certificazioni internazionali, conseguite in Italia o all'estero a seguito di esame, rilasciate da enti legalmente riconosciuti dal MIUR
- b) certificati di frequenza di corsi linguistici in Italia presso scuole e Istituti riconosciuti dagli enti accreditati di durata non inferiore a 50 ore per il livello B 1 e a 80 ore per il livello B 2
- c) certificati di frequenza di corsi linguistici all'estero presso scuole e Istituti riconosciuti dagli enti accreditati di durata non inferiore a 25 ore.

I certificati di cui ai punti b e c sono valutabili solo a condizione che siano provvisti di:

- indicazione della durata del corso
- indicazione del livello secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (o comunque secondo un sistema ufficiale di standardizzazione per le esperienze in paesi extra-europei). Se alla frequenza del corso segue il conseguimento di una certificazione internazionale, all'alunno viene valutata alternativamente l'una o l'altra attività. Si precisa inoltre che limitatamente agli alunni frequentanti la classe quarta e quinta sono valutabili le esperienze svolte in un periodo compreso tra il 16 maggio dell'anno scolastico precedente e il 15 Maggio dell'anno scolastico di riferimento.

Per quanto riguarda l'ottenimento di riconoscimenti in seguito a partecipazione a concorsi, viene assegnato in caso di superamento della selezione interna o esterna il punteggio di 0.20 e in caso di qualificazione a concorsi o gare nazionali il punteggio di 0.50.

Valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL)

La certificazione delle competenze trasversali e per l'orientamento è acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

- a) alla valutazione degli esiti dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
- b) all'attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

Per quanto riguarda **la frequenza dello studente alle attività di alternanza**, come dalla **"Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza"**, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria **la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto**. In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:

- a) nell'ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;

b) qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

Assegnazione dei crediti scolastici

Il Consiglio di classe assegna il credito scolastico all'alunno nello scrutinio finale (o conclusivo se vi è stata sospensione del giudizio) secondo la tabella di seguito riportata, e secondo quanto previsto dagli "elementi" di cui all'art. 11 del regolamento del D.P.R. 323/98 relativamente al punteggio aggiuntivo all'interno delle bande.

Per l'attribuzione del massimo o del minimo di fascia si considerano la frequenza scolastica, l'impegno e la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all'attività didattica, la promozione senza debiti nei precedenti anni scolastici, la partecipazione alle attività extracurricolari offerte nell'ambito del POF e l'eventuale presenza di crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe.

Il giudizio formulato dal docente di Religione, riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto (O. M. 90/2001), viene considerato per l'attribuzione del credito assegnato. Analogamente si procede per quegli studenti che hanno seguito attività alternative, deliberate dal Collegio Docenti.

Si ricorda altresì che, ai sensi del D. M. 99/09, per l'attribuzione della Lode da parte della commissione degli Esami di Stato è necessario che il candidato abbia conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile (p. 25) e abbia riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

A tal proposito, i consigli di classe delle classi terminali sono invitati a tenere presente, in sede di scrutinio finale, che ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive integrazioni, *"fermo restando il massimo dei punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento."*

Tabella (D. Lgs. 62/17) e criteri di attribuzione del credito scolastico

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Regime transitorio**Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2017/2018:****Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:**

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:**Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:**

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo a quello minimo della banda vengono adottati i seguenti criteri:

Se la parte decimale della media dei voti è uguale o superiore a 0,5 viene attribuito il punteggio massimo della banda.

Se la parte decimale della media dei voti è inferiore a 0,5 si considerano i seguenti elementi:

Frequenza scolastica*

Inadeguata (assenze annuali superiori a 25 giorni)	0,00
Accettabile (assenze annuali comprese tra 16 e 25 giorni)	0,10
Adeguata (assenze annuali minori o uguali a 15 giorni)	0,20

Interesse e impegno

Scarso/modesto	0,00
Sufficiente	0,10
Buono	0,20

Partecipazione

Scarso/modesto	0,00
Sufficiente	0,10

Buono 0,20

IRC o attività alternativa: interesse e profitto

Scarso 0,00

Sufficiente/discreto/buono 0,10

Distinto/ottimo 0,20

Partecipazione attività complementari ed integrative: 0,20

Promozione senza debiti formativi nei due anni precedenti: 0,20

Credit Formativi Esterni: 0,50

Attività di alternanza scuola-lavoro: 0/0,10/0,20/0,30/0,40/0,50

Il punto aggiuntivo si ottiene se la valutazione degli elementi è pari o superiore a 1,00.

Il punto aggiuntivo di credito non si ottiene, pur in presenza degli elementi sopra indicati, e viene attribuito in ogni caso il punteggio minimo della banda, nei seguenti casi:

- **in tutte le classi, nel caso di alunni che hanno ottenuto la promozione in sede di scrutinio differito**
- **nelle classi quinte, in caso di ammissione agli Esami di Stato deliberata con voto del Consiglio di classe**

* Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 e della circolare applicativa n. 20 del 4 marzo 2011 n. 1483, è possibile non considerare nel computo complessivo delle assenze quelle dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
- altre assenze per motivi scolastici

Nell'ambito di queste bande il punteggio minimo o massimo viene pertanto assegnato a seconda delle seguenti situazioni:

- Per le Classi **III**
 - **M = 6: min. 7, con gli elementi 8**
 - **6 < M < 6,5: min. 8, con gli elementi 9**
 - **6,5 ≤ M ≤ 7: 9, non rilevano gli elementi**
 - **7 < M < 7,5: min. 9, con gli elementi 10**
 - **7,5 ≤ M ≤ 8: 10, non rilevano gli elementi**
 - **8 < M < 8,5: min. 10, con gli elementi 11**
 - **8,5 ≤ M ≤ 9: 11, non rilevano gli elementi**
 - **9 < M < 9,5: min. 11, con gli elementi 12**
 - **9,5 ≤ M ≤ 10: 12, non rilevano gli elementi**
- Per le Classi **IV**
 - **M = 6: min. 8, con gli elementi 9**
 - **6 < M < 6,5: min. 9, con gli elementi 10**
 - **6,5 ≤ M ≤ 7: 10, non rilevano gli elementi**
 - **7 < M < 7,5: min. 10, con gli elementi 11**
 - **7,5 ≤ M ≤ 8: 11, non rilevano gli elementi**

- $8 < M < 8,5$: min. **11**, con gli elementi **12**
 - $8,5 \leq M \leq 9$: **12**, non rilevano gli elementi
 - $9 < M < 9,5$: min. **12**, con gli elementi **13**
 - $9,5 \leq M \leq 10$: **13**, non rilevano gli elementi
- Per le Classi **V**:
 - $M = 6$: min. **9**, con gli elementi **10**
 - $6 < M < 6,5$: min. **10**, con gli elementi **11**
 - $6,5 \leq M \leq 7$: **11**, non rilevano gli elementi
 - $7 < M < 7,5$: min. **11**, con gli elementi **12**
 - $7,5 \leq M \leq 8$: **12**, non rilevano gli elementi
 - $8 < M < 8,5$: min. **13**, con gli elementi **14**
 - $8,5 \leq M \leq 9$: **14**, non rilevano gli elementi
 - $9 < M < 9,5$: min. **14**, con gli elementi **15**
 - $9,5 \leq M \leq 10$: **15**, non rilevano gli elementi

Comunicazione delle valutazioni

I documenti attraverso i quali avviene la comunicazione delle valutazioni all'utenza sono diversi nel loro significato e nel loro valore.

Lettera informativa sulle carenze rilevate e lettera informativa sull'esito dell'intervento di sostegno/recupero

Dopo lo scrutinio del primo periodo e nel corso dell'anno scolastico, in periodi stabiliti dal Collegio dei docenti, le famiglie ricevono, tramite lettera o e-mail, comunicazione delle discipline in cui gli alunni hanno evidenziato insufficienze, informazioni relative alla natura delle carenze, ai contenuti da recuperare, al tipo di intervento che si intende attivare per il superamento delle stesse carenze e alla tipologia di verifica a cui saranno sottoposti dopo l'intervento di recupero. Successivamente alle prove di verifica, le famiglie vengono informate dell'esito con le stesse modalità.

Pagella, tabellone finale e lettera alle famiglie

Hanno una natura essenzialmente sommativa e certificativa. Vengono compilati nel corso delle operazioni di scrutinio, alle quali partecipa la componente docente del Consiglio di Classe, presieduta dal Dirigente Scolastico. Nel tabellone finale compare il giudizio di ammissione/di non ammissione alla classe successiva o la sospensione del giudizio per gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza in alcune discipline. Alle famiglie vengono comunicate le relative carenze e i corsi di recupero attivati.

I tabelloni riportano gli esiti conclusivi sulla base delle seguenti modalità:

- per gli alunni di classe quinta ammessi all'esame conclusivo è riportata la sola dicitura AMMESSO/A, seguita dal credito scolastico complessivo;
- per i non ammessi è riportata la dicitura NON AMMESSO;
- per gli alunni di tutte le altre classi, promossi alla classe successiva, i tabelloni riportano i voti deliberati dal Consiglio di classe per ciascuna disciplina e la dicitura PROMOSSO/A;
- per gli alunni scrutinati con delibera di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO il tabellone riporterà la corrispondente dicitura.

Gli **esiti** degli alunni non promossi o non ammessi agli esami conclusivi e degli alunni con sospensione del giudizio, **sono comunicati alle famiglie dai coordinatori di classe** prima dell'esposizione dei tabelloni all'albo dell'Istituto.

In caso di sospensione del giudizio, la ammissione o la non ammissione alla classe successiva verrà deliberata dopo le prove di verifica, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Deroghe all'art. 14 comma 7 del Regolamento per la valutazione degli alunni D.P.R. 122/2009

Anche nel corrente anno scolastico, in linea con quanto stabilito nel precedente, trovano piena applicazione le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione finale degli alunni contenute nel D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, nella C.M. n.20 del 4/03/2011 e nella C.M. n.95 del 24/10/2011.

Tali disposizioni prevedono che

- "...*ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato** (monte ore annuale complessivo di tutte le discipline).*
- "...*le istituzioni scolastiche possono stabilire... **motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite** (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per **assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".*
- "*Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta **l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di Stato**".*

Il Collegio dei Docenti ha deliberato che possono essere ammesse deroghe al limite delle presenze ai fini della validità dell'anno scolastico per i seguenti motivi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; si ricorda che, in caso di assenze non preannunciate superiori a 5 giorni - nel conteggio dei giorni vanno calcolati anche i giorni festivi, se i ragazzi non sono provvisti di certificato medico non possono essere accolti in classe; allo stesso modo non è possibile accogliere certificati medici non contestuali al rientro dello studente a scuola, né a maggior ragione certificati cumulativi consegnati *a posteriori*;
- visite specialistiche, accertamenti diagnostici e day hospital adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate;
- donazione di sangue;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- impossibilità a raggiungere la sede scolastica per causa di forza maggiore (sciopero dei mezzi di trasporto, neve, frane);
- attività di studio o di formazione per le quali la stessa scuola rilascia specifiche autorizzazioni. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Casi particolari non previsti nelle deroghe verranno considerati dai singoli Consigli di classe sulla base di adeguata documentazione prodotta dagli interessati. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe verificherà, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il

singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, possano impedire di procedere alla fase valutativa.

Si fa presente che nel calcolo delle assenze debbono essere computati sia gli ingressi posticipati sia le uscite anticipate effettuate su richiesta da parte degli alunni e/o delle famiglie.

I **coordinatori di classe** cureranno durante l'anno l'**accertamento** delle ore di assenza effettuate dagli studenti e la **relativa comunicazione** alle famiglie nei casi potenzialmente più critici, secondo il modello disponibile presso la segreteria.

L'accertamento e l'eventuale **impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione** alla classe successiva o all'esame di stato **si ratifica mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.**

Si ritiene opportuno riportare un prospetto dettagliato contenente l'orario annuale (monte ore) delle diverse classi e il limite massimo delle ore di assenza consentito (in mancanza di deroghe).

<i>Classi</i>	<i>Ore settimanali</i>	<i>Ore annuali</i>	<i>Limite massimo ore di assenza (pari a ¼ dell'orario annuale)</i>	<i>Giorni corrispondenti (considerando la giornata di 5 ore)</i>
<i>Biennio Liceo Classico / Liceo Scientifico</i>	<i>27</i>	<i>891</i>	<i>222.75</i>	<i>44.5</i>
<i>Triennio Liceo Classico</i>	<i>31</i>	<i>1023</i>	<i>255.75</i>	<i>51.2</i>
<i>Triennio Liceo Scientifico</i>	<i>30</i>	<i>990</i>	<i>247.5</i>	<i>49.5</i>

Inoltre, per gli alunni delle classi terze che seguono il **percorso di potenziamento "Biologia con Curvatura Biomedica"**, si aggiungono 50 ore annuali per le quali il massimo numero di assenze consentito è pari a 16.

Poiché è compito dell'istituzione scolastica informare adeguatamente gli studenti e le famiglie relativamente alla quantità oraria di assenze accumulate, entro il 31 maggio i coordinatori di classe effettueranno, per gli alunni delle proprie classi che hanno superato o sono vicini al superamento del limite di assenze previsto, uno scrupoloso conteggio delle ore di assenza che provvederanno a comunicare alle rispettive famiglie.

Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo." Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Valutazione del comportamento

Il Decreto Legge n. 137 del 1 settembre 2008, all'art. 2 comma 1 afferma che "in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica" e anche durante le attività scolastiche svolte fuori sede. La valutazione del comportamento (Comma 3) è espressa in decimi, è attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente (media) e, se inferiore a 6/10, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Al fine della attribuzione del voto di comportamento negli scrutini finali è stata elaborata dalla Commissione POF una griglia che considera per la valutazione i seguenti criteri:

- Osservanza del Regolamento d'Istituto e delle altre disposizioni vigenti nell'Istituto
- Impegno nel processo di apprendimento
- Partecipazione al dialogo educativo
- Presenza di note disciplinari e/o richiami verbali

VOTI	DESCRITTORI
10	A. Osservanza irreprensibile e rispettosa delle disposizioni del Regolamento d'Istituto. B. Impegno assiduo e puntuale nel processo di apprendimento C. Partecipazione vivace e costante al dialogo educativo D. Nessuna nota disciplinare né annotazioni comunicate alle famiglie*
9	A. Osservanza sempre diligente delle disposizioni del Regolamento d'Istituto B. Impegno assiduo e puntuale nel processo di apprendimento C. Partecipazione attiva e costante al dialogo educativo D. Nessuna nota disciplinare
8	A. Osservanza costante delle disposizioni del Regolamento d'Istituto B. Impegno serio e responsabile nel processo di apprendimento C. Partecipazione costante al dialogo educativo D. Nessuna nota disciplinare né frequenti richiami verbali dei docenti.
7	A. Osservanza generalmente corretta delle disposizioni del regolamento d'Istituto B. Impegno solitamente continuo nel processo di apprendimento C. Partecipazione non sempre costante al dialogo educativo D. Presenza di almeno una nota disciplinare o frequenti richiami verbali dei docenti.
6	A. Frequente inosservanza delle disposizioni del Regolamento d'Istituto B. Impegno discontinuo nel processo di apprendimento C. Partecipazione sporadica al dialogo educativo D. Presenza di uno o più provvedimenti disciplinari della Presidenza e/o del Consiglio di Classe o di numerose note disciplinari dei docenti
5	A. Frequente inosservanza delle disposizioni del Regolamento d'Istituto B. Impegno saltuario e superficiale nel processo di apprendimento C. Nessuna partecipazione al dialogo educativo D. Ripetuti e/o gravi provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di classe e/o dal Consiglio d'Istituto con irrogazione della sanzione disciplinare dell'allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a gg. 15.

NOTE

Si attribuiscono i voti di comportamento di:

- 10 in presenza di tutti e quattro i descrittori
- 9 in presenza di tre su quattro descrittori, di cui obbligatoriamente D
- 8 in presenza di tre su quattro descrittori
- 7 in presenza di tre su quattro descrittori
- 6 in presenza del solo descrittore D
- 5 in presenza del solo descrittore D

* Eventuali annotazioni dei docenti sul comportamento degli alunni riportate nel registro elettronico saranno tenute in debito conto dal consiglio di classe per l'attribuzione del voto di comportamento.

3) NON AMMISSIONI

Si riporta di seguito la documentazione da tenere a disposizione in caso di non ammissione:

1. i registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell'alunno (con gli omissis su tutti gli altri alunni);
2. le parti del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell'alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell'anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto);
3. i verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell'alunno (con gli omissis consueti per le parti che non riguardano tale aspetto);
4. gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l'indicazione e le ragioni del mancato svolgimento;
5. le comunicazioni alla famiglia;
6. i criteri precedentemente adottati dal Collegio da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale (c. 1 art. 6 dell'O.M. 92/2007);
7. le proposte di voto e giudizi motivati della proposta di voto dei singoli docenti (c. 2 art. 6 dell'O.M. 92/2007);

8. i criteri preventivamente stabiliti in base ai quali il Consiglio di Classe ha proceduto alla valutazione delle possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero;
9. per gli studenti del triennio, gli elementi aggiuntivi (già previsti dall'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998 s.m.i.) effettivamente individuati per lo studente in oggetto, che, in caso di ammissione alla classe successiva, avrebbero concorso all'interno della fascia di oscillazione stabilita dalla media dei voti, alla determinazione del credito scolastico;
10. il monte ore annuo effettivamente svolto dallo studente, il suo piano annuo personalizzato, le deroghe alla frequenza minima stabilite dal collegio dei docenti;
11. ogni altro documento ritenuto utile.

4) ADEMPIMENTI PRIMA DEGLI SCRUTINI

I docenti delle classi quarte e quinte avranno cura di inserire le valutazioni finali sul registro elettronico entro il 31 maggio 2018, con possibilità di modificare successivamente (e comunque entro il termine delle lezioni) le situazioni in bilico. I docenti delle altre classi inseriranno le valutazioni entro giovedì 7 giugno con possibilità di modificare le situazioni residuali entro il giorno successivo. Si richiede inoltre la generazione degli statini entro il 9 giugno.

Per quanto riguarda gli alunni con sospensione di giudizio, ogni docente, in riferimento alla propria disciplina, indicherà sul registro elettronico le parti di programma e/o gli argomenti, che lo studente dovrà ripetere e/o approfondire in maniera autonoma (indipendentemente dal corso di recupero se attivato dalla scuola). Sarà cura della segreteria didattica inviare le lettere di segnalazione alle famiglie generate automaticamente in caso di sospensione del giudizio o approntate dal singolo docente in caso di semplice segnalazione di necessità di approfondimento.

Prima degli scrutini, i DOCENTI COORDINATORI delle classi del triennio avranno cura di controllare le attività extracurricolari svolte dagli alunni delle classi di propria competenza (sulla base della documentazione consegnata presso la segreteria da parte degli alunni stessi) e di compilare un prospetto riassuntivo verificando, sulla base dei criteri già riportati, la validità delle attività svolte ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, nonché di rilevare il numero di assenze, ritardi e uscite anticipate di ciascun alunno, in maniera da procedere rapidamente in sede di scrutinio all'eventuale integrazione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione. Avranno cura inoltre di inserire la proposta di voto di comportamento (debitamente motivata se minore o uguale a 8) e le proposte dei punteggi per l'attribuzione del credito (classi del triennio) da discutere in sede di Consiglio di Classe.

5) CONVOCAZIONE SCRUTINI FINALI

Sono convocati i consigli di classe per gli scrutini finali secondo il seguente calendario:

➤ *II quadrimestre – Prima fase scrutini*

Liceo Classico (sede: Liceo Classico)

Data	14.45-15.45	15.45-16.45	16.45-17.45
lunedì 3 giugno 2019	5A	5B	4A

Liceo Scientifico (sede: Liceo Scientifico)

Data	14.45-15.45	15.45-16.45	16.45-17.45
martedì 4 giugno 2019	5A	5B	5C
mercoledì 5 giugno 2019	5D	5E	5F
giovedì 6 giugno 2019	5G	4A	4B
venerdì 7 giugno 2019	4C	4D	4E

➤ **Termine anno scolastico**

sabato 8 giugno 2019 ore 11.00

➤ *II quadrimestre – Aggiornamento scrutini prima fase*

Liceo Classico (sede: Liceo Scientifico)

Data	11.00-11.20	11.20-11.40	11.40-12.00
sabato 8 giugno 2019	5A	5B	4A

Liceo Scientifico (sede: Liceo Scientifico)

Data	12.00-12.20	12.20-12.40	12.40-13.00	13.00-13.20	13.20-13.40	13.40-14.00	15.00-15.20	15.20-15.40	15.40-16.00	16.00-16.20	16.20-16.40	16.40-17.00
sabato 8 giugno 2019	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	4A	4B	4C	4D	4E

➤ *Scrutini II quadrimestre – Altre classi*

Liceo Scientifico (sede: L. Scientifico)

Data	08.15-09.00	09.00-09.45	09.45-10.30	10.30-11.15	11.15-12.00	12.00-12.45	15.15-16.00	16.00-16.45	16.45-17.30
lunedì 10 giugno 2019	1A	1C	1E	1F	1B	1D	1G	2A	2C
martedì 11 giugno 2019	2D	2E	2B	2F	3A				
mercoledì 12 giugno 2019	3G	4G	3B	3C	3D	3E			

Liceo Classico (sede: L. Scientifico)

Data	08.15-09.00	09.00-09.45	09.45-10.30	10.30-11.15	15.15-16.00	16.00-16.45	16.45-17.30
mercoledì 12 giugno 2019					3A	3B	4B
giovedì 13 giugno 2019	1A	2A	1B	2B			

I **Consigli delle classi seconde e del triennio** si riuniranno inoltre secondo il calendario seguente per la compilazione della certificazione delle competenze per il biennio e la documentazione relativa all'attività di alternanza scuola-lavoro/percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per il triennio (i docenti impegnati contemporaneamente con altri Consigli di Classe per gli scrutini sono esonerati):

➤ *Compilazione della certificazione delle competenze per il biennio e la documentazione relativa all'attività di alternanza scuola-lavoro/percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per il triennio*

Liceo Scientifico (sede: L. Scientifico)

Data	08.00-08.30	08.30-09.00	09.00-09.30	09.30-10.00	10.00-10.30	10.30-11.00	11.00-11.30	11.30-12.00	12.00-12.30	12.30-13.00	13.00-13.30
giovedì 13 giugno 2019	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G	4A	4B	4E	4G
	3A	3B	3C	3D	3E	3G	4C	4D			

Liceo Classico (sede: L. Scientifico)

Data	08.30-09.00	09.00-09.30	09.30-10.00	10.00-10.30	10.30-11.00	11.00-11.30
giovedì 13 giugno 2019	3B	4B	3A	4A	2A	2B

N.B.

Si pregano i sigg.ri Docenti di essere a scuola **10 minuti** prima della fine del consiglio precedente, nel caso si possa anticipare il successivo.

6) CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE E COLLEGIO DOCENTI

Si comunica che il **Comitato di valutazione** sarà convocato presso il Liceo Scientifico il giorno 13 giugno 2019 alle ore 11.15 o alle ore 15.30 (verrà data comunicazione appena possibile) per

procedere, ai sensi dell'art 13, comma 1 del DM 850 del 2015 all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti.

Farà parte del comitato di valutazione del docente neoassunto anche il rispettivo docente tutor.

Il giorno **14/06/2019** alle ore **09:30** si riunirà **presso l'aula magna del Liceo Classico** il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Relazione psicologa sullo sportello di ascolto psicologico
2. Verifica PTOF 2016-2019
3. Relazioni sul lavoro svolto dalle Funzioni Strumentali e dai collaboratori del Dirigente
4. Analisi prove comuni iniziali e finali e prove Invalsi
5. Relazioni sulle UdA per competenze
6. Piano Annuale dell'Inclusività
7. Varie ed eventuali

Si pregano i docenti di presentarsi 10 minuti prima dell'orario previsto in maniera da iniziare la seduta con puntualità.

Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, come chiarisce l'OM n.205/2019, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE

Prof. Rocco Caruso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del D.lgsn.39/93